Articolo 39

Descrizione dei piani

[1] La descrizione dei piani deve essere inoltrata in due esemplari e contenere le seguenti indicazioni:
- a. il genere dell'azienda progettata, la destinazione dei locali e, in quanto sia necessario per decidere sulla domanda, il processo di fabbricazione;
- b. il numero massimo di lavoratori presumibilmente occupati nei singoli locali;
- c. il materiale delle fondamenta, delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti, del tetto, delle scale, delle porte e delle finestre;
- d. gli impianti tecnici dell'azienda secondo l'articolo 38 capoverso 3 e gli impianti di illuminazione;
- e. i locali e gli impianti per l'uso delle sostanze radioattive;
- f. il genere e la quantità di materie particolarmente infiammabili, esplosive o nocive;
- g. il genere e la localizzazione delle fonti di rumore aventi un notevole influsso sui lavoratori e sul sedime aziendale;
- h. il modo di imballaggio e di trasporto di materie particolarmente infiammabili, esplosive o nocive.

[2] Se le indicazioni di cui al capoverso 1 non possono ancora essere date nella descrizione dei piani o non sono complete, sono fornite successivamente, ma al più tardi prima della sistemazione degli impianti cui si riferiscono.

Capoverso 1

Questo capoverso descrive in dettaglio le altre indicazioni che devono essere inoltrate unitamente alla domanda di approvazione dei piani.
Il questionario riguarda essenzialmente aspetti importanti per la valutazione del progetto ma che normalmente non risultano dai piani.
Nessuna autorità rifiuterà un dossier soltanto perché le indicazioni che devono figurare nella descrizione dei piani secondo l'articolo 39 sono state inserite direttamente nei piani. L'importante è che vengano fornite tutte le indicazioni necessarie. Se il progetto include impianti che generano una notevole emissione di rumore (lett. g), il dossier deve contenere tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del rispetto dei valori indicativi di acustica edilizia prescritti dall'articolo 22 OLL 3.

Le indicazioni fornite negli articoli 38 capoverso 3 e 39 capoverso 2 possono servire quale lista di controllo per verificare la completezza della domanda di approvazione dei piani.

Capoverso 2

Poiché spesso la procedura si svolge in tempi lunghi, non sempre è possibile trasmettere tutte le indicazioni necessarie al momento della presentazione della domanda di approvazione dei piani, soprattutto perché a questo stadio il tipo di impianti e le loro dimensioni non sempre sono noti. Il capoverso 2 prevede la possibilità di trasmettere tali indicazioni in un secondo tempo, ma in ogni caso prima dell'inizio della realizzazione degli impianti interessati.